



Città di Fabriano

Provincia di Ancona
Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 184 del 30/07/2019)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 177 del 30/07/2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE VICOLO P. SERAFINI.

IL DIRIGENTE

- Vista l'Ordinanza n. 305/2005 che regola il vicolo in oggetto;
- Attesa l'autorizzazione concessa dalla Giunta di occupazione permanente di parte del vicolo con tavoli e sedie di un'attività ivi operante;
- Considerato che per motivi di sicurezza si rende necessario vietare nello stesso la circolazione veicolare;
- Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- Visto l'articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Sindacale n. 270 del 28/11/2017, con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali;
- Visto l'atto n. 244/2017 di Organizzazione interna del Settore Polizia Municipale e Sicurezza e la Determinazione 614/2018 di specifico affidamento del Servizio Viabilità, che attribuiscono la responsabilità procedimentale per questa tipologia di atti;

O R D I N A

1. In vicolo Serafini la circolazione veicolare è vietata.
2. Nello stesso vicolo sono collocati, ove necessario, dissuasori di sosta ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., al fine sia di costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva sia di assolvere, quali arredi stradali, a funzioni accessorie.



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

La presente annulla e sostituisce l'ordinanza citata in premessa e tutte le altre o parti di esse in contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell'art. 5 del C.d.S.; sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto.

L'Ufficio Manutenzione Segnaletica Stradale del Settore Assetto del Territorio è incaricato della posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale a norma delle vigenti norme del C.d.S.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Annalisa Grassi, Responsabile del Servizio Viabilità e Sicurezza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada), sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento al Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Il Dirigente f.f.

Comm. Carlo CANNETA

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i